



Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi – rapporto esplicativo

Berna, 2 settembre 2015

Indice

1.	Introduzione	3
2.	In generale	3
3.	Base legale	4
4.	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	4
5.	Rappresentatività	6
6.	Commento ai singoli articoli	6
7.	Ripercussioni	10
7.1	Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni	10
7.2	Ripercussioni economiche	11

1. Introduzione

L'ordinanza del 23 dicembre 1971¹ concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi (ordinanza «Swiss made» per gli orologi) disciplina l'uso dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per gli orologi. Le indicazioni di provenienza «Svizzera» e «Swiss made» sono sinonimo di qualità, innovazione tecnica e precisione: caratteristiche essenziali per un orologio. I consumatori sono disposti a pagare di più per un orologio svizzero. Si aspettano però che un orologio «Swiss made» abbia un legame diretto con la Svizzera. Per gli orologi svizzeri, il valore aggiunto generato dalla provenienza svizzera è stimato all'incirca al 20 per cento, per determinati orologi meccanici addirittura al 50 per cento, del prezzo di vendita². E quando c'è un'opportunità di guadagno, non manca mai chi ne approfitta. Questo fenomeno minaccia la reputazione degli orologi svizzeri e di riflesso la Svizzera in quanto luogo di produzione. La revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi mira a contrastare tale minaccia e a rafforzare la designazione «Swiss made» per gli orologi e i movimenti.

I criteri per i prodotti industriali previsti nella nuova legislazione «Swissness»³ valgono anche per gli orologi e i movimenti. L'ordinanza «Swiss made» per gli orologi è adeguata per garantirne la compatibilità con la nuova legislazione «Swissness».

2. In generale

La revisione parziale dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi intende precisare, in particolare, i punti seguenti:

- la definizione di orologio svizzero proposta nel progetto di ordinanza considera l'orologio nel suo insieme (prodotto finale): almeno il 60 per cento dei costi di produzione di un orologio deve essere realizzato in Svizzera. Questo parametro è in linea con i criteri «Swissness» generali per i prodotti industriali (art. 48c cpv. 1 LPM⁴). La precedente definizione di orologio svizzero era basata esclusivamente sul movimento;
- il movimento continua a rivestire un ruolo considerevole. Come finora, almeno il 50 per cento del valore del movimento deve risultare da pezzi fabbricati in Svizzera. Inoltre, almeno il 60 per cento dei costi di produzione del movimento deve essere realizzato in Svizzera;
- il progetto di ordinanza prevede altresì che anche lo sviluppo tecnico dell'orologio e del movimento abbia luogo in Svizzera. Questo requisito si aggiunge a quelli dell'ordinanza vigente

¹ RS **232.119**

² Come dimostrato da diversi studi, tra cui due condotti dall'Università di San Gallo e dal Politecnico di Zurigo: Stephan Feige/Benita Brockdorff/Karsten Sausen/Peter Mathias Fischer/Urs Jaermann/Sven Reinecke: «Swissness Worldwide – Internationale Studie zur Wahrnehmung der Marke Schweiz», Studie Universität St. Gallen et al. 2008; Conradin Bolliger, «Produktherkunft Schweiz: Schweizer Inlandkonsumenten und ihre Assoziationen mit und Präferenzen für heimische Agrarerzeugnisse», Tagungsband der 18. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie, 2008.

³ La nuova legislazione comprende la revisione della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM), RS **232.11**, e della legge federale del 5 giugno 1931 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSP), RS **232.21**. Cfr. le leggi adottate dal Parlamento, Foglio federale (FF) 2013 4053 segg.

⁴ Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, RS **232.11**. Cfr. la legge adottata dal Parlamento, FF 2013 4071 segg.

secondo cui l'assiematura e il controllo finale dell'orologio e del movimento devono aver luogo in Svizzera;

- nel progetto di ordinanza la definizione di orologio è ampliata in modo da includere anche gli orologi connessi (smartwatch)⁵. In materia di «Swiss made», gli orologi connessi non devono essere favoriti rispetto a quelli tradizionali;
- il progetto di ordinanza definisce inoltre per la prima volta cosa si intende per assiematura del movimento in Svizzera.

Le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione dei marchi⁶ sono altresì valide per gli orologi e i movimenti, nella misura in cui l'ordinanza «Swiss made» per gli orologi non contiene regolamentazioni particolari.

3. Base legale

La revisione parziale dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi del Consiglio federale poggia su una norma di delega.

L'articolo 50 capoverso 2 LPM prevede la possibilità per un settore di precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per prodotti determinati (nella fattispecie gli orologi e i relativi pezzi costitutivi). Tale disposizione non si riferisce solo all'elaborazione di nuove ordinanze di settore, bensì anche alla revisione della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi.

4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il Consiglio federale ha già esaminato in dettaglio, nel quadro della base legale, la questione della compatibilità dei nuovi criteri «Swissness» con gli impegni internazionali della Svizzera concludendo che le disposizioni «Swissness» approvate dal Parlamento sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, segnatamente con l'Accordo del 1972⁷ di libero scambio CH-UE, con l'Accordo del 1967⁸ concernente i prodotti orologiai CH-UE e con l'Accordo complementare del 1972⁹ concernente i prodotti orologiai CH-UE¹⁰.

⁵ Un orologio connesso o smartwatch è un orologio da polso dotato di sensori, attuatori (p.es. motore con ritorno di vibrazione) nonché di connettività e funzionalità analoghe a quelle di un computer. Gli orologi connessi forniscono informazioni che vanno oltre l'orario e le loro funzioni possono essere personalizzate dagli utenti con l'ausilio di appositi programmi.

⁶ Ordinanza sulla protezione dei marchi del 23 dicembre 1992 (OPM); RS **232.111**. Le nuove disposizioni sono consultabili sul sito Internet dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale: <https://www.ipi.ch/swissness>.

⁷ Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, RS **0.632.401**.

⁸ Accordo del 30 giugno 1967 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nonché i suoi Stati membri concernente i prodotti orologiai, RS **0.632.290.13**.

⁹ Accordo complementare del 20 luglio 1972 all'«Accordo concernente i prodotti orologiai fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati Membri», RS **0.632.290.131** (di seguito: «Accordo complementare concernente i prodotti orologiai»).

¹⁰ Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (messaggio concernente il Progetto «Swissness»), FF **2009** 7425 7551 segg.

Il progetto di ordinanza del Consiglio federale relativo all'ordinanza «Swiss made» per gli orologi soddisfa i requisiti legali minimi in materia di «Swissness». In conformità alle disposizioni generali per i prodotti industriali (art. 48c cpv. 1 LPM), è segnatamente previsto che sia l'orologio sia il movimento siano prodotti in Svizzera almeno nella misura del 60 per cento. Nel progetto di ordinanza del Consiglio federale si rinuncia all'introduzione del criterio dell'80 per cento per gli orologi meccanici originariamente proposto dalla Federazione dell'industria orologiera svizzera FH.

Il requisito minimo, previsto nel progetto di ordinanza, di una quota dei costi del 60 per cento è compatibile con l'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri tra la Svizzera e l'UE¹¹. L'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri riguarda il movimento dell'orologio e prevede che almeno il 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi di un movimento sia di fabbricazione svizzera¹². La revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi non comporta una modifica della disposizione relativa al movimento (art. 2 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi) e pertanto non implica una limitazione dell'ambito di applicazione dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri.

I fabbricanti di movimenti devono rispettare sia il criterio di produzione del 60 per cento giusta l'articolo 48c capoverso 1 LPM sia il criterio di valore del 50 per cento ai sensi dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri (rispettivamente dell'art. 2 dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi, il quale rimanda all'Accordo). Occorre sottolineare che questi due criteri si fondano su basi di calcolo differenti: nel calcolo del 60 per cento dei costi di produzione è infatti possibile tenere conto del valore dei pezzi costitutivi, dei costi di assemblatura e di quelli per la ricerca e lo sviluppo. Il fabbricante rimane tuttavia vincolato all'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri, secondo cui almeno il 50 per cento del valore dei pezzi costitutivi del movimento deve essere di fabbricazione svizzera (per questo calcolo possono essere considerati i costi di assemblatura). Se un fabbricante soddisfa i requisiti dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri, de facto soddisfa anche il criterio del 60 per cento¹³. Per motivi legati alla trasparenza e per evitare malintesi, il progetto di ordinanza contiene una riserva a favore dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri (cfr. art. 2 cpv. 3 del progetto di ordinanza). Tale riserva ha un carattere esclusivamente «declaratorio».

Il requisito minimo di una quota dei costi del 60 per cento rispetta pertanto l'impegno derivante dai trattati internazionali riguardante il 50 per cento del valore dei pezzi costitutivi del movimento. Poiché l'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri prevede solo una disposizione in merito al movimento e non contiene una definizione di orologio nel suo insieme (prodotto finale), la disposizione del progetto di ordinanza secondo cui un orologio deve essere prodotto in Svizzera almeno nella misura del 60 per cento è altresì compatibile con l'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri¹⁴.

Ne consegue che il progetto di ordinanza è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. È altresì previsto che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sia informata circa la nuova ordinanza «Swiss made» per gli orologi e la legislazione «Swissness».

¹¹ Nota a piè di pagina 7.

¹² Art. 2 dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri.

¹³ FF **2009** 7425 7554

¹⁴ FF **2009** 7425 7554

5. Rappresentatività

Un'ordinanza di settore quale la presente ordinanza «Swiss made» per gli orologi consente di definire regole più precise che tengano conto delle esigenze specifiche dei singoli settori (art. 50 cpv. 2 LPM). Un settore può anche prevedere criteri più severi rispetto a quelli prescritti dalla legge. L'ordinanza di settore non deve, tuttavia, servire abusivamente gli interessi specifici di una parte del settore. È al contrario fondamentale che una parte rappresentativa delle aziende del settore appoggi l'ordinanza¹⁵.

Il settore orologiero svizzero è rappresentato dalla Federazione dell'industria orologiera svizzera FH con sede a Bienne. Quest'ultima conta circa 500 membri e rappresenta la netta maggioranza delle aziende effettivamente attive nel settore della produzione e commercializzazione di orologi o componenti di orologi. I suoi membri realizzano oltre il 90 per cento del fatturato e rappresentano più del 90 per cento delle persone occupate in questo ramo. Inoltre, la FH rappresenta regolarmente il settore in seno a organi internazionali e delegazioni del Consiglio federale ed è membro di economiesuisse.

Con decisione del 28 giugno 2007, la stragrande maggioranza (87 per cento) dei membri dell'assemblea generale della FH si è espressa a favore del consolidamento del marchio «Swiss made» per gli orologi, della precisazione della base legale (art. 48c LPM) e dell'elaborazione di un avamprogetto in tal senso. Il Parlamento ha approvato l'adeguamento della base legale nel giugno 2013. Il progetto di ordinanza del Consiglio federale poggia su tale disposizione e sull'avamprogetto elaborato dalla FH. Esso è dunque sostenuto da una parte rappresentativa del settore.

6. Commento ai singoli articoli

Articolo 1 *Definizione di orologio*

Capoverso 1:

Lettera a: la definizione è concepita in modo ampio affinché possano essere inclusi gli orologi connessi (smartwatch). Gli orologi connessi servono anche a misurare il tempo. Occorre assicurare la parità di trattamento tra orologi tradizionali e connessi per far sì che questi ultimi non siano soggetti a regole più flessibili in materia di «Swiss made» e quindi favoriti. Si intende così evitare una distorsione della concorrenza.

Tuttavia, affinché non sia compreso qualsiasi dispositivo che misuri il tempo (p.es. smartphone o iPod), rientrano nella definizione soltanto gli apparecchi di cronometria da portare al polso.

Lettera b: rientrano altresì nella definizione di orologio gli apparecchi di cronometria che non si portano al polso ma che soddisfano cumulativamente le due condizioni seguenti: la loro funzione principale deve essere la misurazione del tempo e non devono superare determinate dimensioni. Pertanto le penne, i coltelli o i lettori MP3 in grado di indicare l'ora non sono orologi. Sono invece considerati orologi i dispositivi quali le sveglie e gli orologi da tavolo di piccole dimensioni o gli orologi da tasca.

Le dimensioni massime del movimento vengono modificate rispetto all'articolo 1 capoverso 1 della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi adeguandole alla realtà del mercato.

¹⁵ FF 2009 7425 7487

Capoverso 3: il cinturino è un accessorio amovibile che non rimane necessariamente montato sull'orologio dopo la sua fabbricazione. Spesso gli orologi sono infatti esportati senza cinturino. Inoltre rientrano nella definizione di orologio anche gli apparecchi di cronometria senza cinturino (p.es. orologi da tasca o a clip, sveglie). Di conseguenza il cinturino non viene considerato nella definizione di orologio.

Articolo 1a *Definizione dell'orologio svizzero*

Lettera d: giusta l'articolo 48c capoverso 4 LPM l'indicazione di provenienza deve corrispondere al luogo in cui è stata compiuta l'attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Il diritto vigente già prescrive che l'assiatura e il controllo finale dell'orologio rispettino tale criterio. Ora anche lo sviluppo tecnico dell'orologio deve avere luogo in Svizzera. In ambito orologiero lo sviluppo tecnico è una tappa molto importante della ricerca e dello sviluppo (R&S) e comprende due fasi: la costruzione e prototipazione. La costruzione, che comprende lo sviluppo e la costruzione di pezzi costitutivi solitamente mediante l'uso di strumenti CAD¹⁶, è parte integrante dell'R&S. Questa fase consente al costruttore di ricercare e ottimizzare le caratteristiche peculiari (geometrie, materiali, dimensioni, rendimento teorico, affidabilità, ecc.) che vengono poi testate al momento della prototipazione, anch'essa parte integrante dell'R&S, poiché permette di convalidare la costruzione tecnica. Lo sviluppo tecnico presuppone competenze elevate e contribuisce in modo essenziale alla «creazione» del prodotto. Rappresenta pertanto una fase importante della costruzione e della fabbricazione di un orologio.

Lettera e: la nuova legislazione «Swissness» prescrive che i costi di produzione di tutti i prodotti industriali siano realizzati almeno nella misura del 60 per cento in Svizzera (art. 48c cpv. 1 LPM). Si tratta di una percentuale minima che deve essere integrata nel progetto di ordinanza affinché la maggior parte dei costi di produzione di un orologio sia chiaramente realizzata in Svizzera e le attese dei consumatori siano soddisfatte.

Articolo 2 *Definizione del movimento dell'orologio*

Capoverso 1:

Lettera b^{bis}: lo sviluppo tecnico del movimento è definito con gli stessi criteri previsti per lo sviluppo tecnico dell'orologio (cfr. le spiegazioni relative all'art. 1a lett. d).

Lettera b^{ter}: affinché un movimento sia considerato svizzero, almeno il 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi deve essere di fabbricazione svizzera (art. 2 cpv. 1 lett. c della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi). In conformità alla nuova legislazione «Swissness», a questa condizione se ne aggiunge un'altra di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b^{ter}: almeno il 60 per cento dei costi di produzione di un movimento deve essere realizzato in Svizzera (art. 48c cpv. 1 LPM). Tuttavia, per quanto concerne la quota svizzera richiesta, queste due percentuali portano allo stesso risultato poiché la base di calcolo è diversa (cfr. le spiegazioni relative al n. 4, Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera).

Capoverso 2:

Lettera a: questa disposizione viene abrogata. Di regola il quadrante e le lancette non fanno parte del movimento. I movimenti sono perlopiù commercializzati privi di quadrante e lancette e

¹⁶ Per CAD (dall'inglese «*computer-aided design*», in italiano «progettazione assistita dall'elaboratore») si intende la costruzione di un prodotto con l'ausilio di strumenti informatici.

nella maggior parte dei casi la posa viene eseguita dal fabbricante dell'orologio anziché dal fabbricante del movimento. Non sussiste pertanto alcun motivo di includere il quadrante e le lancette nel calcolo del valore del movimento.

Lettera a^{bis}: il quadrante può per contro far parte del movimento negli orologi con display elettroottico o modulo solare se svolge una funzione elettronica (accumulo di energia). Di conseguenza, in questi casi si tiene conto del costo del quadrante.

Lettera a^{ter}: tutti i pezzi costitutivi menzionati al capoverso 2 lettera a^{ter} sono considerati nel calcolo, anche se non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera.

Questa disposizione mira a mantenere immutate le modalità di calcolo del valore svizzero di un movimento. L'obbligo di tenere conto dei pezzi costitutivi citati (= il «cuore» del movimento) nel calcolo del 50 per cento del valore (art. 2 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi) impedisce una riduzione del valore svizzero del movimento. In questo caso il progetto di ordinanza diverge pertanto dall'ordinanza sulla protezione dei marchi (art. 52k OPM, «Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera»). L'applicazione dell'articolo 52k OPM comporterebbe una riduzione del valore svizzero del movimento.

Lettera b: questa disposizione rimane invariata.

L'articolo 2 dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologiai prevede una procedura di autenticazione, come menzionato alla lettera b. La procedura di autenticazione non rende «svizzeri» i pezzi provenienti dall'UE, tuttavia permette di includere nel calcolo del valore svizzero del 50 per cento anche i costi dell'assemblatura. Ciò consente di utilizzare più componenti provenienti dall'UE che componenti provenienti da Paesi non UE. L'orologio viene comunque considerato svizzero¹⁷.

Lettera c: è possibile che il fabbricante di movimenti svizzero utilizzi solo uno o due componenti UE per il movimento. Il costo dei componenti UE utilizzati potrebbe così essere inferiore al costo dell'assemblatura. In questo caso, il fabbricante di movimenti svizzero potrebbe impiegare la differenza (tra il costo dei componenti UE utilizzati e il costo dell'assemblatura) per componenti provenienti da Paesi non UE. Non è tuttavia questo l'obiettivo dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologiai (cfr. le spiegazioni relative all'art. 2 cpv. 2 lett. b). La soluzione della lettera c tiene conto di questa problematica e prevede che il costo dell'assemblatura non superi il costo dei pezzi costitutivi provenienti dall'UE inclusi nel movimento svizzero. Quando il costo dei componenti UE utilizzati è inferiore al costo dell'assemblatura, il fabbricante di movimenti svizzero può compensare la differenza di costo utilizzando ulteriori pezzi costitutivi provenienti dall'UE. Tuttavia, è altresì possibile ridurre i costi di assemblatura per questo caso in modo che tali costi e quelli dei componenti UE risultino bilanciati.

Capoverso 3: le disposizioni dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologiai prevalgono su quelle del progetto di ordinanza in virtù del primato del diritto internazionale. Questa disposizione è esclusivamente «declaratoria».

¹⁷ FF 2009 7425 7553

Articolo 2a *Definizione di pezzo costitutivo svizzero*

Giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettera c della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi, determinati pezzi costitutivi del movimento devono essere di fabbricazione svizzera. La nuova disposizione definisce i casi in cui un pezzo costitutivo può essere considerato svizzero. Tale definizione si basa sulla definizione di movimento di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi.

Lettera a: come gli orologi e i movimenti (art. 1a lett. c e art. 2 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi), anche i pezzi costitutivi devono essere controllati dal fabbricante in Svizzera per essere considerati svizzeri. Il controllo in Svizzera sancito in queste lettere costituisce una garanzia di qualità oggetto di un disciplinamento settoriale uniforme ai sensi dell'articolo 48c capoverso 1 lettera c LPM, i cui costi possono essere inclusi nel calcolo del criterio del 60 per cento.

Lettera b: in conformità all'articolo 48c capoverso 1 LPM, il criterio del 60 per cento è richiesto per tutti i prodotti industriali. Si tratta di un requisito minimo che deve essere integrato nel progetto di ordinanza.

L'attribuzione dei costi dei pezzi costitutivi al prodotto finale si basa sulla nuova ordinanza sulla protezione dei marchi (art. 52i OPM, «Attribuzione dei costi delle materie»).

Articolo 2b *Definizione di assemblatura in Svizzera*

Capoverso 1: la vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi non contiene una definizione di assemblatura. La disposizione proposta nel progetto di ordinanza corrisponde agli usi del settore.

Capoverso 2:

Lettere a e b: dall'articolo 2 capoverso 1 lettera a della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi si potrebbe dedurre che tutti i pezzi del movimento debbano essere assemblati in Svizzera. Una tale interpretazione sarebbe tuttavia piuttosto irrealistica alla luce degli usi nel settore e delle forniture, segnatamente nell'ambito del quarzo. Il requisito del montaggio finale in Svizzera è mantenuto (art. 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi), in quanto costituisce la fase essenziale che conferisce al movimento il suo aspetto e le sue caratteristiche.

Articolo 2c *Costi di produzione*

Lettere a—e: determinate categorie di costo non possono essere prese in considerazione nel calcolo dei costi di produzione. La formulazione e la struttura della disposizione sono riprese dall'articolo 48c capoverso 3 LPM.

Lettera f: neppure il costo della pila è incluso nei costi di produzione. Gli orologi al quarzo sono dotati di pile amovibili. La pila è considerata un elemento amovibile che non fa parte del movimento. Sia il movimento sia l'orologio stesso possono infatti essere venduti senza pila. A seconda dello stoccaggio la pila può anche essere cambiata prima della vendita. La pila non può quindi influenzare la provenienza né dell'orologio né del movimento.

Articolo 3 *Condizioni per l'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera*

Capoverso 1: nel progetto di ordinanza si precisa che per gli orologi non svizzeri è vietato anche l'uso della croce svizzera o dei segni che possono essere confusi con essa.

Articolo 4 *Apposizione dell'indicazione di provenienza*
a. Sulla cassa

Capoverso 1: anche per le casse d'orologio è prevista una percentuale di almeno il 60 per cento dei costi di produzione al fine di assicurare la coerenza con la definizione di orologio (art. 1a cpv. 1 lett. e dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi) e di movimento (art. 2 cpv. 1 lett. b^{ter} dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi). Il requisito minimo del 60 per cento dei costi di produzione realizzati in Svizzera soddisfa inoltre la nuova legislazione «Swissness».

Infine, si è approfittato della revisione per sostituire il termine «tornitura» con «lavorazione» alla luce dell'evoluzione dei processi industriali intervenuta dopo il 1972.

Articolo 9 **Entrata in vigore**

Capoversi 1 e 2: la revisione della presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Le disposizioni dell'articolo 1a lettera d e dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b^{bis}, secondo cui lo sviluppo tecnico dell'orologio e del movimento deve avere luogo in Svizzera, vanno oltre i requisiti minimi della legislazione «Swissness». Lo stesso vale per l'obbligatorietà di considerare il costo dei circuiti integrati, dei moduli elettronici, dei moduli captatori di energia, dei moduli display elettro-ottici e dell'organo regolatore (quarzo) per il calcolo dei costi di produzione (art. 2 cpv. 2 lett. a^{ter} del progetto di ordinanza). Per tali disposizioni è giustificato concedere un termine transitorio specifico per il settore; esse entrano pertanto in vigore il 1° gennaio 2019. Dopo tale data potranno essere messi in circolazione solo orologi e movimenti che rispettano le condizioni di cui all'articolo 1a lettera d, all'articolo 2 capoverso 1 lettera b^{bis} e all'articolo 2 capoverso 2 lettera a^{ter}. Per «mettere in circolazione» si intende la prima immissione in commercio da parte del fabbricante. Per dette disposizioni il Il termine transitorio specifico per il settore riguarda dunque i produttori e non gli intermediari.

Il periodo di transizione è pertanto allineato al termine di due anni secondo il diritto di esecuzione «Swissness»¹⁸ con il vantaggio che il settore orologiero dovrà uniformare i propri processi di produzione una sola volta. Va inoltre rammentato che le nuove disposizioni «Swissness» sono note, al più tardi, dalla consultazione relativa al diritto sull'esecuzione della legislazione «Swissness» dell'estate 2014. Il settore dispone perciò di quattro anni e mezzo per adeguare i propri processi di produzione. I contenuti della nuova ordinanza «Swiss made» per gli orologi saranno inoltre comunicati alle imprese attive nel settore orologiero alla fine del 2015 in occasione della consultazione sul progetto di ordinanza e di conseguenza le imprese interessate avranno ancora circa tre anni per adeguare i propri processi di produzione.

7. Ripercussioni

7.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni

L'attuazione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi è di competenza della Federazione dell'industria orologiera svizzera FH in quanto costituisce uno strumento di diritto privato affidato alle imprese del settore interessato. Alla Confederazione e ai Cantoni non sono attribuiti compiti

¹⁸ Art. 60a OPM; fino al 31 dicembre 2018.

di controllo supplementari. La revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi non comporta pertanto ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.

7.2 Ripercussioni economiche

L'industria orologiera svizzera, che nel 2012 ha realizzato un fatturato di oltre 23 miliardi di franchi, costituisce un importante settore economico e occupa un numero elevato di lavoratori nell'intero processo produttivo. Il 95 per cento di tale fatturato è realizzato dalle esportazioni¹⁹. I prodotti orologieri svizzeri godono di un'eccellente reputazione in tutto il mondo. Ciò consente alle imprese di mantenere posti di lavoro e crearne di nuovi anche nelle regioni che, per altri versi, sono strutturalmente deboli. E quando c'è un'opportunità di guadagno, non manca mai chi ne approfitta. Questo fenomeno minaccia la reputazione degli orologi svizzeri e di riflesso della Svizzera in quanto luogo di produzione. La revisione dell'ordinanza «Swiss made» mira a contrastare tale minaccia e a rafforzare la designazione «Swiss made» per gli orologi e i movimenti. Proprio nel contesto del franco forte, la credibilità della qualità e la reputazione possono incentivare i clienti stranieri a continuare ad acquistare orologi svizzeri. In tal modo viene sostenuto il mercato orientamento internazionale di questo settore attivo a livello globale.

Le società attive nella produzione di orologi devono verificare già ora se soddisfano le condizioni attuali per l'uso dell'indicazione di provenienza «Svizzera» (art. 47 segg. LPM). Alcuni fabbricanti di orologi e di movimenti svizzeri dovranno infatti effettuare investimenti e adeguare i loro acquisti e metodi di calcolo per soddisfare i futuri requisiti del marchio «Swiss made» per gli orologi. Tali adeguamenti possono comportare costi supplementari. È tuttavia anche nel loro interesse tutelare l'immagine, il valore aggiunto della «Swissness» e dunque la competitività a lungo termine dell'industria orologiera svizzera rinunciando a risparmiare sui costi a breve termine. Inoltre la legislazione «Swissness» prevede ad esempio una certa flessibilità per quanto riguarda i materiali non disponibili in quantità sufficiente.

¹⁹ Cfr. Industria orologiera svizzera - Prospettive e sfide, Credit Suisse, Swiss Issues Settori, 2013.